



*Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
E degli Odontoiatri di Siena*

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI DELL' ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI SIENA**

(ai sensi dell'art.35 DPR 221/1950)

*(Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Siena in data 3/02/2026)*

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – Finalità

ARTICOLO 2 – Composizione delle Commissioni

ARTICOLO 3 – Coordinatore nella Commissione

ARTICOLO 4 – Modalità Operative

ARTICOLO 5 – Riunioni

ARTICOLO 6 – Gettone di Presenza per i membri delle Commissioni

ARTICOLO 7– Spese di funzionamento

ARTICOLO 8 – Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere

ARTICOLO 9 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1 – FINALITÀ E ISTITUZIONE

1. La commissione ha compiti di analisi, studio e di natura operativa. Realizza progetti approvati dal Consiglio Direttivo dell'ordine e può proporre iniziative, linee guida, documenti e degli elaborati a supporto dell'ordine.
2. Persegue gli obiettivi definiti in seno al Consiglio Direttivo.
3. Le commissioni sono istituite con delibera dell'OMCEO Siena e decadono allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo.
4. L'istituzione delle Commissioni è subordinata alla disponibilità di bilancio.

ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE NELLA COMMISSIONE

1. I componenti delle commissioni vengono nominati con delibera del Consiglio Direttivo, secondo criteri di competenza, professionalità. Onorabilità e meritocrazia.
2. Il numero dei partecipanti per ogni commissione da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, che può promuovere l'inserimento di ulteriori membri qualora lo ritenesse necessario.
3. In caso di rinuncia è possibile sostituire il componente uscente. Il componente decade nel caso in cui non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle riunioni per tre volte

ARTICOLO 3 – COORDINATORE DELLA COMMISSIONE

1. Il Coordinatore della Commissione è indicato contestualmente alla costituzione della commissione.
2. Il Coordinatore è responsabile dei lavori della commissione, concorda con il Presidente il calendario delle riunioni, cura la stesura dei verbali delle riunioni e presenta al Consiglio Direttivo una relazione annuale sull'attività svolta.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ OPERATIVE

1. La Commissione, nella prima riunione di insediamento, in ragione dell'obiettivo assegnato dal consiglio Direttivo, pianifica le attività e cura la comunicazione con i componenti.
2. Il Coordinatore registra le presenze di ciascun componente e dopo averlo riportato sul verbale, invia il documento alla Segreteria dell'ordine.
3. Documenti e/o elaborati, inerenti al lavoro svolto e approvati dal Consiglio Direttivo possono essere oggetto di pubblicazione sul portale dell'OMCEO Siena.
4. Il Presidente dell'ordine convoca la riunione della Commissione su proposta del Coordinatore della commissione.

ARTICOLO 5 – RIUNIONI

1. La Commissione si riunisce in presenza, di norma presso la sede dell'Ordine, oppure in modalità da remoto.
2. Le riunioni si svolgono nell'orario di apertura degli uffici, secondo il calendario concordato con il Presidente e comunicato tempestivamente a tutti i partecipanti alla commissione e dovranno prevedere una durata non inferiore ad 1 ora.
3. Ogni riunione si intende validamente costituita con la partecipazione di almeno la maggioranza dei componenti
4. Qualora per l'incontro il consiglio Direttivo preveda un ristoro, ai componenti non sarà riconosciuto il rimborso spesa del pasto.

ARTICOLO 6 - GETTONE DI PRESENZA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

1. Ad ogni componente delle commissioni è riconosciuto un gettone di presenza secondo quanto previsto dalle Linee Guida adottate dal Consiglio Direttivo.
2. Le riunioni eccedenti il limite di cui all'art. 5 comma 2, salvo deleghe, non prevedono ulteriori gettoni di presenza.

ARTICOLO 7 – SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Le spese per l'ordinario funzionamento delle commissioni sono a carico dell'OMCEO Siena.

ARTICOLO 8 - PROPRIETA' ED UTILIZZAZIONE DEI PARERI, DEGLI ELABORATI, DELLE TRATTAZIONI E DELLE OPERE

1. I documenti comunque denominati, redatti e curati dalle commissioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'OMCEO Siena.
2. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi, o di farne ogni altro utilizzo opportuno, nell'interesse delle professioni, spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo.
3. In caso di pubblicazione dovrà essere fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori appartenenti alla commissione.

ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo, nella seduta del 03/02/2026 con delibera n. 3 entra in vigore e produce effetti dalla data di approvazione da parte del Comitato Centrale della Federazione che lo comunica al Ministero della salute ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 221/1950